

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5063 del 12/10/2021
Oggetto	D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. Montigua Srl con sede legale in Via Roma n. 54, Comune di Gambettola. Autorizzazione Unica relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "fotovoltaica", avente potenza di picco pari a 999,60 kWp, sito in Comune di Gambettola, via Roma n. 54.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5239 del 12/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 387/03, L.R. n. 26/04 e D.Lgs. 28/11. **Montigua Srl** con sede legale in Via Roma n. 54, Comune di Gambettola. **Autorizzazione Unica** relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "*fotovoltaica*", avente potenza di picco pari a 999,60 kWp, sito in **Comune di Gambettola**, via Roma n. 54.

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 "*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali*";
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*";
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)*";
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas "*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA)*";
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas "*Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)*";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili*";

- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *“Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell’Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante “Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”)”*;
- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *“Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici”*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *“Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree”*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *“Integrazioni alle “Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ...” di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011”*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n.13”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *“Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *“Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna DEL-2019-55 ‘Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae’ ”*

Premesso che:

1. l’art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”* attribuiva alle Province, nell’ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all’autorizzazione alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l’art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa

all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;

3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 – comma 1 – lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 – comma 1 – lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dal 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. 387/03 precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;
 - dispone che dal 01.05.2016 le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite Arpae;
5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista l'istanza pervenuta a questa Agenzia in data 04.06.2021, con note acquisite ai protocolli PG n. 88531 e 88533 del 07.06.2021, successivamente integrate volontariamente con nota pervenuta in data 18.06.2021 e acquisita al PG n. 96706 del 21.06.2021, da parte di **Montigua S.r.l.**, con sede legale in via Roma n. 54, Comune di Gambettola – C.F. e P.IVA: 04536650403, volta ad ottenere l'**Autorizzazione Unica**, ai sensi del D.Lgs. n. 387/03, relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "*fotovoltaica*", avente potenza di picco pari a 999,60 kWp, sito in **Comune di Gambettola**, via Roma n. 54;

Premesso che, precedentemente alla presentazione dell'istanza:

- con nota acquisita al PG n. 76310 del 14.05.2021, la ditta aveva richiesto ad Arpae l'emissione del bollettino PagoPA per il pagamento degli oneri istruttori relativi all'istanza di cui in oggetto; il relativo pagamento è stato assolto in data 19.05.2021;
- con nota del 25.05.2021, trasmessa a questa Agenzia per conoscenza e acquisita al PG n. 83058 del 26.05.2021, la ditta aveva inviato alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini una richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici relativamente all'area di intervento coinvolta dal progetto di modifica di cui in oggetto; richiesta che non ha trovato riscontro entro il termine di 15 giorni previsto dal punto 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;

Dato atto che:

- questo Servizio, con nota registrata al PG n. 98072 del 23.06.2021, inoltrata alla ditta istante e a tutti gli enti coinvolti, ha comunicato:
 - l'esito positivo della verifica di completezza formale dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dal punto 14.4 del dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
 - l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal **18.06.2021**, data di completamento della documentazione minima necessaria prevista dai punti 13.1, 13.2, 13.3 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
 - l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge n. 241/1990;
 - la convocazione, in data 21.07.2021, della prima riunione della Conferenza di Servizi in modalità video-conferenza, con il seguente ordine del giorno:
 - valutazioni e osservazioni preliminari in merito al progetto presentato;
 - acquisizione di eventuali pareri/nulla osta pervenuti;
 - raccolta di eventuali richieste di integrazioni da parte degli enti presenti;
 - varie ed eventuali.
- oltre al Servizio scrivente (preposto al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, al rilascio del nulla-osta ai fini minerari relativo alla compatibilità con concessioni assentite di acque minerali e termali, al rilascio del nulla osta relativo alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica per elettrodotti in media tensione di lunghezza inferiore a 500 mt.), sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in conferenza i seguenti enti, con le competenze indicate:
 - **Arpae Servizio Territoriale**: parere tecnico di competenza relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto;

- **Comune di Gambettola:** permesso di costruire; compatibilità urbanistica ed edilizia; nulla-osta per l'attraversamento di strade, di opere comunali, o di aree adibite ad uso pubblico di competenza comunale;
 - **Provincia di Forlì-Cesena:** compatibilità della localizzazione dell'impianto con la pianificazione sovraordinata provinciale;
 - **Unione di Comuni Valle del Savio e il Comune di Verghereto:** valutazioni in merito al rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni in zona sismica;
 - **Consorzio di Bonifica della Romagna:** concessione/autorizzazione per realizzazione di opere in area di rispetto di un canale di pertinenza del Consorzio di Bonifica; parere di compatibilità idraulica ai sensi della L.R. n. 4/2007;
 - **Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena:** parere igienico sanitario;
 - **Prefettura di Forlì:** ente preposto alla nomina rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello stato coinvolte nel procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/90;
 - **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini:** parere archeologico di competenza;
 - **Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio:** nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza;
 - **Aeronautica Militare – Comando 1a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio:** nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza;
 - **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - SM – Ufficio Personale, Logistico, e Servitù Militari:** nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza;
 - **E-Distribuzione S.p.A.:** gestore della rete elettrica a cui verrà connesso l'impianto (invitato a partecipare ai lavori della conferenza senza diritto di voto in virtù del punto 14.10 dell'Allegato al D.M. 10.09.2010);
 - **Montigua S.r.l.:** proponente dell'istanza;
- l'istanza è stata oggetto di valutazione nella prima seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 21.07.2021, che si è conclusa delegando il responsabile del procedimento a inviare alla ditta la richiesta integrazioni scaturita dalla riunione;
 - la richiesta di integrazioni è stata trasmessa alla ditta con nota del 28.07.2021, PG/2021/117876, a cui il proponente ha dato riscontro in data 05.08.2021, con nota acquisita al PG/2021/123285;
 - con nota del 17.08.2021, registrata al PG/2021/128504, la documentazione integrativa ricevuta dal proponente è stata trasmessa agli enti e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi conclusiva per il giorno 08.09.2021;
 - con nota del 24.08.2021, registrata al PG/2021/130907, la data fissata per la Conferenza dei Servizi è stata spostata al giorno 10.09.2021, in quanto nella data precedentemente fissata ricorreva la festa patronale del Comune di Gambettola;

- l'ordine del giorno della riunione tenutasi in data 10.09.2021 è stato il seguente:
 - valutazioni in merito alle integrazioni documentali presentate dal proponente;
 - acquisizione dei **pareri conclusivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica** da parte dei membri della Conferenza;
 - **definizione dei contenuti della determinazione motivata di conclusione della Conferenza**;
 - varie ed eventuali.

Tenuto conto dei seguenti pareri acquisiti nel corso del procedimento:

- **Unione dei Comuni Rubicone e Mare**, con nota del 24.06.2021, acquisita al PG n. 99833 del 25.06.2021 ha comunicato di non avere competenze in merito all'istanza presentata, chiarendo quanto indicato come segue:

“Con riferimento all'indizione della conferenza di servizi indetta con nota in oggetto, assunta agli atti da questa struttura tecnica con prot. 24211 del 23/06/2021 e allegata alla presente, si comunica che, visionata la documentazione al link indicato, non si riscontra la presenza di istanza di autorizzazione sismica con i relativi allegati.

Nella documentazione linkata, all'All.16.1 (allegato all'istanza di permesso di costruire così come indicato nell'istanza per l'avvio del procedimento unico) nel modulo MUR A1/D1 allegato all'istanza di permesso di costruire si dichiara:

- *la presenza di interventi dichiarati privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ai sensi della DGR 2272/2016, per i quali la normativa vigente non prevede il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o l'istanza di autorizzazione sismica;*
- *la presenza di intervento strutturale che prevede l'istanza di autorizzazione sismica ai sensi della vigente normativa, per il quale si dichiara che ci si riserva di presentare istanza di autorizzazione sismica successivamente e prima dell'inizio dei lavori.*

Si precisa inoltre che, nel modulo di istanza per l'avvio del procedimento unico di cui all'art. 12 del DPR 387/2003 a firma della committenza, non è indicata l'autorizzazione sismica tra i pareri richiesti. Si precisa che il settore scrivente non ha altre competenze per il territorio di Gambettola circa la conferenza di servizi indetta.”;

- **Prefettura di Forlì-Cesena**, con nota del 20.07.2021, acquisita al PG n. 113367 del 20.07.2021, ha comunicato la nomina della Dott.ssa Annalisa Pozzi, Funzionario della Soprintendenza, quale rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello stato coinvolte nel procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/90;

- **Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio:**

- con nota del 08.07.2021, acquisita al PG n. 108592 del 12.07.2021, ha trasmesso a questa Agenzia il proprio Nulla Osta di competenza, comunicando quanto segue:

“Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.”

- con nota del 09.07.2021, acquisita al PG n. 109251 del 13.07.2021, ha trasmesso il Nulla Osta già precedentemente rilasciato alla Soprintendenza (in qualità di rappresentante unico delle

Amministrazioni periferiche statali, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/90) e, per conoscenza, alla Prefettura e ad Arpae;

- **Aeronautica Militare - Comando 1a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio**, con nota del 03.08.2021, acquisita al PG n. 122227 del 04.08.2021, ha trasmesso a questa Agenzia il proprio Nulla Osta di competenza, comunicando quanto segue:

"1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra."

- **Consorzio di Bonifica**, con nota del 20.07.2021, acquisita al PG n. 113514 del 20.07.2021, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, che viene di seguito riportato:

"RILASCIO CONTRIBUTO DI COMPETENZA

- Visto il contributo rilasciato in data 20/07/2021 prot. n. 21644.
- Vista la comunicazione di richiesta integrazioni inviata dallo spett.le Servizio in indirizzo (PG/2021/0117876) agli atti prot. n. 22518 del 28/07/2021.
- Vista la trasmissione integrazioni e convocazione Conferenza conclusiva (PG/2021/128504) in atti al prot. n. 24045 del 17/08/2021.
- Vista la modifica data Conferenza (PG/2021/130907) in atti al prot. n. 24485 del 24/08/2021.

Precisando che non potremo presenziare alla riunione conclusiva, si comunica quanto segue.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Riconfermando tutte le osservazioni effettuate nelle "considerazioni generali" con nota prot. n. 21644 del 20/07/2021, si ribadisce nuovamente che "...l'area rientra nelle aree di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Si consiglia al Comune competente un'attenta verifica delle misure di protezione adottate dall'intervento per la protezione/riduzione della vulnerabilità delle opere, la cui valutazione è di competenza dello stesso comune."

Si precisa inoltre che l'istanza autorizzativa allegata alla richiesta di parere seguirà il suo iter e che i lavori non potranno iniziare prima del rilascio della stessa.

PARERE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA L.R. N. 4/2007

Per quanto riguarda la richiesta effettuata dallo scrivente Consorzio sulla compatibilità idraulica, si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico progettista: "...si ritiene pertanto assolutamente trascurabile la trasformazione dell'area nei confronti della permeabilità dei terreni."

Rimandiamo al Comune territorialmente competente per eventuali ulteriori considerazioni di merito.

PARERE AI SENSI DEL R.D. N. 368/1904 E DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti in merito alla definizione del confine catastale del canale ed alle opere esistenti si precisa quanto segue.

Dalla tavola integrativa si evidenzia che il ciglio reale del canale risulta essere, per quasi tutto il tratto oggetto di parallelismo, il limite maggiore del corso d'acqua (escluso il tratto in curva).

La distanza sia dei cavidotti che dei relativi pozzetti di ispezione, non viene indicata nella sezione trasversale dell'allegato 18.6, ma si prende atto di quanto dichiarato dal tecnico e cioè che tali opere saranno previste ad una distanza maggiore di m. 5,00 rispetto il ciglio del canale Rigoncello in destra idraulica.

Per le opere esistenti all'interno della fascia di vincolo del canale, non sono state citate in relazione le autorizzazioni per la loro realizzazione. Le opere per le quali dovrà essere presentata idonea istanza per la loro tollerabilità, ove possibile, sono:

- *Recinzione amovibile (dovrà essere debitamente quotata rispetto al limite del canale e dovrà essere specificata la tipologia realizzativa)*
- *Campo sperimentale di concentratori solari (dovrà essere debitamente quotato rispetto al limite del canale)*
- *Strada (dovrà essere debitamente quotata rispetto al limite del canale e dovrà essere specificata la tipologia realizzativa).*

*Si riconferma il **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** già rilasciato con ns precedente comunicazione e si precisa che l'iter autorizzativo, per la quale è stata presentata idonea istanza di parallelismo, proseguirà con la sua tempistica.*

Si rimane in attesa dell'istanza per la tollerabilità delle opere esistenti che dovrà pervenire allo scrivente Consorzio entro 90 gg dalla presente.”.

Si riportano di seguito le considerazioni generali sopra richiamate, presenti nel precedente parere del 20.07.2021, prot. del mittente n. n. 21644 acquisito al PG n. 113514 del 20.07.2021:

“...

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'area oggetto di intervento rientra all'interno del bacino idrografico del canale di bonifica Rigoncello.

Il canale nel tratto interessato riveste una funzione di scolo ed è classificato per rilevanza idraulica come principale con fascia di rispetto di m. 10 dalla pertinenza maggiore come stabilito dal vigente Regolamento di Polizia Idraulica (ciglio reale/piede esterno dell'argine/confine catastale).

Lo scrivente Consorzio interviene nel presente procedimento con espressione di parere ai sensi della L.R. n. 4/2007 (parere di compatibilità idraulica) con riferimento all'art. 9 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (invarianza idraulica) inoltre, essendo previste opere rientranti all'interno della fascia di rispetto di m. 10 dagli stessi, per l'intervento in oggetto sussiste l'obbligo di Concessione/Autorizzazione ai sensi del R.D. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica consorziale.

Si osserva che l'area rientra nelle aree di potenziale allagamento di cui all'art. 6 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Si consiglia al Comune competente un'attenta verifica delle misure di protezione adottate dall'intervento per la protezione/riduzione della vulnerabilità delle opere, la cui valutazione è di competenza dello stesso comune.

...”;

- **E-distribuzione**, con nota del 09.08.2021, acquisita al PG n. 125160 del 10.08.2021, ha trasmesso la dichiarazione sulla fase realizzativa del gestore responsabile della redazione dell'attestazione di conformità, che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003 (*Codice delle Comunicazioni Elettroniche*), sostituisce il nulla sta del Ministero dello Sviluppo Economico;
- **Provincia di Forlì-Cesena**, con nota del 07.09.2021, acquisita a PG n. 137990 del 07.09.2021, ha comunicato quanto segue:

“In relazione alla convocazione della Conferenza dei Servizi Conclusiva ai sensi del comma 7, dell'art. 14bis, L. 241/1990 e ss.mm.ii., per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'oggetto, si comunica che non conformando una variante agli strumenti urbanistici del Comune di Gambettola, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 21 della L.R. 4/2018 e ss.mm.ii., questa Amministrazione non ha competenze sul procedimento in oggetto e pertanto non parteciperà alla conferenza indetta.”;

- Il **Servizio Territoriale di Arpae** ha trasmesso il proprio parere di competenza tramite nota registrata al PG/2021/139788 del 10/09/2021, il cui contenuto viene di seguito riportato:

“Facendo seguito alla richiesta di cui alla nota PG/2021/105286 del 6/7/2021, relativa alla pratica n. 14543/2021, valutati i documenti presentati dal proponente, riferiti alla realizzazione dell'impianto in oggetto, si esprime quanto segue.

Aspetti inerenti i campi elettromagnetici

Sulla base della documentazione presentata si rileva che l'impianto in esame è costituito dal campo fotovoltaico, dai locali tecnici della cabina di consegna e dalla cabina elettrica dell'impianto fotovoltaico.

L'impianto fotovoltaico a terra è realizzato all'interno dei confini di proprietà di Montigua S.r.l. in un'area di cava dismessa e bonificata. L'impianto è delimitato da una recinzione perimetrale all'interno della quale è prevista l'installazione di una cabina elettrica "cabina fotovoltaico" composta da due manufatti. All'interno del primo sono collocati il quadro generale di bassa tensione, il trasformatore MT/BT e la cella di media tensione. Il secondo è lasciato a disposizione per l'eventuale installazione di inverter centralizzati da interno.

L'impianto fotovoltaico è poi collegato tramite un cavidotto interrato in media tensione alla cabina di ricezione posta su Via Roma. L'impianto fotovoltaico nel complesso ha una potenza nominale di 800kW.

La cabina di consegna è composta dal locale del distributore, dal locale misure e da quattro locali utente. Il progetto prevede l'utilizzo di uno solo dei quattro locali utente.

I servizi ausiliari dell'impianto fotovoltaico e di entrambe le cabine sono derivati da un secondo trasformatore BT/BT installato nella cabina dell'impianto fotovoltaico.

Le opere elettriche prese in considerazione sono le seguenti:

- Impianti elettrici a servizio della cabina di consegna;
- Cavidotto interrato MT;
- Impianti elettrici a servizio della cabina dell'impianto fotovoltaico;

Cavidotto interrato MT: la linea in esame collega i I quadro QMT1, installato nel locale utente della cabina di consegna, al quadro QMT2 installato nella cabina del campo fotovoltaico. Il percorso della linea è interamente interrato all'interno di cavidotto lungo circa 600 m. La linea è costituita da un cavo in media Tensione di tipo RG16H1R12X 12/20kV 3x(1x70) mm², ossia, un cavo cordato ad elica.

La corrente massima è determinata sulla base della portata del cavo e vale 294A (posa interrata in piano). Il diametro esterno del cavo vale 18,6 mm (diametro anima).

La **cabina di consegna** è costituita di due locali: il locale utente ed il locale del distributore.

All'interno del locale utente di Media Tensione è installata la cella di MT per l'interconnessione dell'impianto fotovoltaico alla rete di distribuzione. Il locale utente non contiene un trasformatore MT-BT che invece può essere installato all'interno del locale del distributore. Il locale del distributore è dimensionato per installare un trasformatore di taglia massima pari a 630 kW.

Per la cabina di consegna applicando la metodologia prevista dal DM 29.05.08 è stata valutata **una DPA pari a 2,0 m**.

Cabina fotovoltaico - con trasformatore "TR1": le caratteristiche tecniche del trasformatore sono le seguenti:

- potenza 1000 kVA (A=1,0 MVA)
- V1/V2=15/0,8kV

Per il calcolo della DPA è stato considerato come diametro dei conduttori un valore pari a 3x0,0304 m (Sez.3x(1x240)mm²) e una corrente pari a 722 A (corrente nominale secondaria del trasformatore).

Di seguito sono riportate le DPA (ex DM 29.05.08) valutate dal proponente:

Elemento	DPA
Linea MT RG16H1R12X 12/20kV 3x(1x70) mm ² ;	Trascurabile
Cabina consegna	2,0 metri – da pareti esterne locale
Cabina fotovoltaico (TR1)	3,5 metri – da pareti esterne locale

Il campo fotovoltaico, con i relativi componenti e cabina di trasformazione, si trova circa al centro

dell'insediamento industriale e limitrofo al confine est dello stesso. La cabina di consegna, collegata al campo fotovoltaico con cavidotto interrato, si trova invece sul confine ovest.

Allegato all'istanza è stato allegato (ALLEGATO 9) il preventivo di connessione redatto dal gestore di distribuzione della rete elettrica di cui alla lettera f) punto 13.1 dell'Allegato al DM 10 settembre 2010.

Per quanto sopra, vista la documentazione presentata dato atto che relativamente alla cabina elettrica di trasformazione Bt/Mt sia come tipo che come collocazione, i luoghi più prossimi destinati a permanenza prolungata di persone, sono a distanza superiore ai 2 m dalle pareti della stessa,

VISTO il DM 29.05.08 e considerato che i livelli stimati di esposizione della popolazione ai campi elettrico e magnetico generati dagli impianti elettrici in oggetto risultano inferiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 art. 3 e art. 4 (Pubbl. sulla G.U. 29/08/03)

SI RITIENE che gli impianti da realizzare siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici.

Aspetti inerenti la valutazione previsionale di impatto acustico.

Le sorgenti sonore afferenti l'impianto in oggetto sono costituite da:

- cabina di consegna con relativo trasformatore
- cabina di campo con relativo trasformatore e inverter
- motori elettrici degli inseguitori (tracker)

L'area d'intervento ricade in base alla classificazione acustica all'interno di un'area "prevalentemente industriali", di classe acustica V; ad est dell'area è presente un'abitazione che si trova in classe acustica III. Al confine ovest, è presente una scuola di classe acustica I e abitazioni che ricadono nella fascia di pertinenza stradale ex DGR 2053 di Classe IV.

I limiti acustici da rispettare in fase di esercizio sono:

- Immissione, ai ricettori:

Limite assoluto classe V (ricettore costituito da fabbricato produttivo lato est): Leq 70 dBA diurno e 60 dBA notturno.

Limite assoluto classe IV (ricettori abitativi lato ovest): Leq 65 dBA diurno e 55 dBA notturno.

Limite assoluto classe III (ricettore costituito da abitazione lato est): Leq 60 dBA diurno e 50 dBA notturno.

Limite assoluto classe I (ricettore costituito da plesso scolastico lato ovest): Leq 50 dBA diurno e 40 dBA notturno.

Con riferimento al lato est, ricettore più impattato è costituito da abitazione labente, si hanno quindi i e seguenti distanze:

- distanza tra facciata abitazione e prima fila di tracker: circa 25 m
- distanza tra facciata abitazione e cabina di trasformazione di campo: circa 115 m

Con riferimento al lato ovest, ricettore più impattato è costituito da plesso scolastico: la distanza tra facciata scuola e cabina di consegna è di circa 30 m.

Sulla base delle valutazioni effettuate dal TCA, l'attività non determinerà il superamento dei limiti di legge.

Aspetti inerenti la materia rifiuti - terre e rocce da scavo.

La ditta dichiara che gli scavi interesseranno i lavori di posa delle due cabine e dell'elettrodotto interno. Il campo fotovoltaico infatti non prevede scavi in quanto la tecnologia utilizzata prevede l'utilizzo di supporti conficcati nel terreno direttamente con appositi macchinari, senza scavi. Per quanto riguarda la cabina di connessione essa è prevista nell'attuale piazzale di ingresso. Gli scavi previsti saranno in parte relativi alla demolizione del piazzale. Non si prevede il riutilizzo della terra scavata in loco. Si stima che gli scavi producano rifiuti relativi all'asfalto (CER 17 03 02) per circa 9 mc e rifiuti relativi al terreno sottostante (CER 17 05 04) per circa 20 mc. Per quanto riguarda la cabina di campo essa prevede uno scavo molto limitato (circa 15-20 mc di terreno, da considerarsi rifiuto CER 17 05 04). Per quanto riguarda l'elettrodotto esso è in parte su area asfaltata ed in parte su terreno. Una volta diviso il terreno dalle parti di asfalto si ritiene che il terreno da portare a rifiuto abbia complessivamente un

volume di circa 100 mc (CER 17 05 04) e che l'asfalto comprensivo del sottofondo sia circa 20-25 mc (CER 17 03 02). Dati i contenuti dei lavori di scavo previsti con l'intervento, costituiti dalla realizzazione dei cavidotti e dei basamenti, se ne prevede la gestione come rifiuto da inviare a smaltimento (o ad eventuale impianto di recupero) da parte dell'impresa esecutrice, produttore del rifiuto stesso per le seguenti quantità: - Asfalto CER 17 03 02: circa 30 mc per un totale di 2 autocarri – Terreno CER 17 05 04: circa 150 mc per cavidotti e basamenti, per un totale di circa 7-8 autocarri.

Visto quanto sopra espresso, per quanto di competenza, non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

In relazione terre escavate che la ditta intende smaltire rifiuto (CER 17 05 04), si richiama comunque quanto previsto all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e smi sui criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

Resta fermo, inoltre, che tutti i rifiuti derivanti dalla realizzazione, dall'esercizio e dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto nella parte I V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”;

- Il **Responsabile dell'I.F. Sanzioni e Autorizzazioni Ambientali Specifiche** di Arpaè ha trasmesso tramite e-mail l'esito dell'istruttoria relativa alla richiesta di nulla osta alla realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica; se ne riporta di seguito il testo:

“In relazione al procedimento unico ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 per l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaico” di cui all'oggetto, esaminata la documentazione presentata, tenuto conto che:

1. *il progetto proposto riguarda anche le seguenti **linee ed impianti elettrici**, non soggetti ad autorizzazione ai sensi della L.R. 10/93, in quanto ricomprese nella tipologia di cui all'art. 2 comma 2 lettera b, ma **soggetti all'obbligo della comunicazione preventiva di cui all'art. 2 comma 5 della L.R. 10/93**:*
 - **impianto di rete per la connessione** (nuova cabina denominata “ROMA_54_FTV” e linea elettrica interrata in MT da 15 kV di lunghezza pari a 15 metri che collega la nuova cabina con la linea elettrica di rete esistente posta sotto la sede stradale di via Roma) contraddistinto con il codice rintracciabilità 234484330 (la soluzione di connessione è stata validata dal gestore della rete come richiesto all'art. 6 comma 2 del D. L.gs. 28/11);
2. *per quanto riguarda il percorso degli elettrodotti interrati, siccome vengono realizzati in M.T. 15 kV con cavo cordato ad elica, il D.M. 29/05/2008 prevede che tali tipologie di linee siano escluse dall'applicazione della metodologia prevista per il calcolo delle D.P.A. (Distanza di Prima Approssimazione) dal decreto stesso, in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiori alle distanze di sicurezza, previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16/01/1991;*
3. *per quanto riguarda la nuova cabina denominata “ROMA_54_FTV”, dal momento che all'interno del locale del distributore può essere prevista l'installazione di un trasformatore MT/bt (0,4/15 KV) sino a 630 KVA (massima potenza unificata), si accetta la distanza minima (D.P.A.) di m. 2,00, valutata in base a quanto previsto dal DM. 29/05/2008, come evidenziato nel progetto e comunque si rimanda al parere della Sezione provinciale di Arpaè competente in materia di campi elettromagnetici;*
4. *il preventivo per la connessione è stato rilasciato da E-distribuzione S.p.A. in data 12/11/2020 con codice di rintracciabilità 234484330 alla Soltigua S.r.l. ed è stato accettato dalla società Soltigua S.r.l. in data 13/01/2021;*
5. *con nota di E-distribuzione del 03/06/2021 (protocollo E-Distribuzione P1244514), di cui è stata acquisita copia in allegato all'istanza registrata al PG n. 88531 del 07/06/2021, è stato comunicato alla ditta subentrante l'esito positivo della della voltura della pratica di connessione da Soltigua S.r.l. a Montigua S.r.l.;*

*si prende atto che **sono stati assolti dal proponente, per conto di E-DISTRIBUZIONE SpA, gli obblighi di comunicazione preventiva previsti dall'art. 2 comma 5 della L.R. 10/93 e smi** per le linee ed impianti elettrici dell'impianto di rete per la connessione dell'impianto fotovoltaico in oggetto e pertanto si comunica che **nulla osta alla realizzazione delle linee ed impianti elettrici sopra descritti.***

Per quanto riguarda invece l'impianto di utenza per la connessione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, costituito da un trasformatore MT/bt da 1000 kVA posto nella cabina privata denominata "Cabina Fotovoltaico" e da una linea elettrica interrata in MT da 15 kV di lunghezza di 600 metri che si sviluppa dalla cabina privata denominata "Cabina Fotovoltaico" fino al punto di consegna ad E-Distribuzione SpA costituito dalla nuova cabina denominata "ROMA_54_FTV", si precisa che tali linee ed impianti elettrici non sono soggetti alle disposizioni della L.R. 10/93 dal momento che non entreranno a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Si propone di dare atto nel provvedimento autorizzatorio che:

- 1. si ritengono assolti dal proponente Montigua S.r.l., per conto di E-DISTRIBUZIONE SpA, gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 della L.R. 10/93 per l'impianto di rete per la connessione costituito da una nuova cabina di consegna denominata "ROMA_54_FTV" e da una linea elettrica interrata in MT da 15 kV di lunghezza pari a circa 15 metri che collega la nuova cabina con la linea elettrica di rete esistente posta sotto la sede stradale di via Roma;*
- 2. la costruzione dell'impianto di rete per la connessione, descritto al punto precedente, sarà effettuata da E-DISTRIBUZIONE SpA;*
- 3. l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da E-DISTRIBUZIONE SpA;*
- 4. per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;*
- 5. l'impianto di rete per la connessione si intendono collaudati, ai sensi dell'art. 9 comma 7 della L.R. 10/93, dietro presentazione ad Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni della dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni.";*

Tenuto conto dei seguenti pareri resi nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 10.09.2021:

- il rappresentante del **Comune di Gambettola** ha evidenziato che la documentazione ricevuta dalla ditta in risposta alla richiesta di integrazioni è risultata completa e che l'istruttoria svolta relativamente all'istanza ricevuta ha dato esito positivo. Il Comune ha pertanto espresso **parere favorevole** al rilascio degli atti di propria competenza da ricomprendersi nell'autorizzazione unica (Permesso di Costruire e Concessione di attraversamento di aree pubbliche di competenza comunale), nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- la rappresentante del **Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**, in qualità di rappresentante unico delle amministrazioni periferiche dello stato coinvolte nel procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 4 della Legge n. 241/90:
 - ha precisato di aver ricevuto i pareri favorevoli al rilascio dell'autorizzazione di cui in oggetto dai seguenti corpi militari (pareri già precedentemente acquisiti ai lavori della Conferenza):
 - **Aeronautica Militare** - Comando 1a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio (nulla osta senza condizioni);

- **Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e Demanio** (nulla osta vincolato al rispetto di una prescrizione che viene riportata nel successivo paragrafo del presente verbale);
- ha evidenziato di non aver ricevuto il parere di competenza da parte del **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna**, parere che pertanto si deve intendere come un assenso senza condizioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990;
- in **rappresentanza unica delle Amministrazioni periferiche dello Stato**, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, riservandosi di formalizzare tramite pec il parere di competenza entro alcuni giorni dalla riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che la Conferenza di Servizi, nella riunione conclusiva del 10/09/2021 a cui erano presenti Arpae, il Comune di Gambettola e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, come riportato nel verbale conservato agli atti, si è espressa all'unanimità con **parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, vincolato all'esito positivo della richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 (inoltrata in data 09.09.2021 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia e ancora in corso di istruttoria alla data della riunione conclusiva della Conferenza) e nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri acquisiti;

Vista la nota ricevuta in data 17/09/2021 e acquisita al PG/2021/143282 del 17/09/2021, con cui la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini**, in **rappresentanza unica delle Amministrazioni periferiche dello Stato**, ha formalizzato il parere già espresso nella riunione conclusiva della Conferenza di Servizi come segue:

“In riferimento al procedimento indicato in oggetto, tenuto conto della nomina della Prefettura di Forlì-Cesena del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche Statali, avvenuta con nota n. 47434 del 20.07.2021 (ns. prot. n. 11131 del 20.07.2021) e considerata la necessità di valutare le posizioni prevalenti delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, in merito alle servitù militari, risultano pervenuti all'interno dei termini dettati dal procedimento sulla base dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003, modificato dall'art. 5 comma de D.Lgs. 28/20211, i seguenti nulla-osta:

- *Comando Marittimo Nord, Ufficio Infrastrutture e Demanio - Nulla osta con prescrizioni, rilasciato con nota n. 21942 del 09.07.2021 (ns. prot. n. 10566 del 12.07.2021);*
- *Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio - Nulla osta rilasciato con nota n. 15826 del 03.08.2021 (prot. Arpae n. 122227 del 04.08.2021).*

Nei termini indicati, non risulta pervenuto il nulla-osta del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, SM-Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militare.

In merito alla competenza archeologica di questa Soprintendenza, valutato che nell'area oggetto di intervento non sono presenti beni archeologici tutelati e non risultano avviati procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, considerato che le attività di scavo previste risultano limitate alla predisposizione dell'elettrodotta e all'inserimento dei pali dei pannelli, si esprime il proprio parere favorevole nell'ambito della competenza di tutela archeologica, ricordando che nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004).

Sulla base di quanto sopra riportato e considerate le posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni periferiche statali partecipanti alla Conferenza di Servizi, non rilevando elementi di incompatibilità con quanto in progetto, si ritiene di poter esprimere un parere favorevole definitivo alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaica” indicato in oggetto.”;

Atteso che:

- la potenza dell'impianto risulta superiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità all'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi a terra;
- il progetto presentato non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), dal momento che la potenza di picco prevista per l'impianto risulta pari a 999,60 kWp, quindi inferiore alle soglie di cui alla L.R. 4/2018 e al D.Lgs. 152/06;
- l'intervento risulta localizzato su terreni descritti al catasto del Comune di Gambettola (FC) al Foglio 1, particelle 61 (cabina elettrica di connessione alla rete e linea elettrica di utenza), particelle 2093-2095-2096-2098 (campo fotovoltaico e cabina elettrica privata);
- tutte le aree interessate dal progetto risultano di proprietà di Montigua S.r.l. (proponente dell'istanza) ad esclusione di un breve tratto di linea elettrica (necessario per la connessione della nuova cabina elettrica alla rete pubblica esistente), che interessa aree pubbliche di competenza del Comune di Gambettola, per le quali, all'interno del procedimento unico, è stato richiesto il nulla osta all'attraversamento;
- la compatibilità urbanistica dell'area oggetto di intervento è stata attestata dal proponente nell' *"Allegato 4 - Relazione Tecnica Urbanistica"*, (compreso nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione acquisita al PG n. 96706 del 21.06.2021 e successivamente sostituito per la correzione di meri errori materiali con nota acquisita al PG n. 143317 del 17.09.2021) ed è stata confermata dal parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione reso in sede di Conferenza di Servizi da parte del rappresentante del Comune di Gambettola;
- il proponente, nell'elaborato denominato *"Allegato 4 - Relazione Tecnica Urbanistica"* già citato al punto precedente ha attestato anche che il progetto rispetta le indicazioni di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 28 del 06.12.2010, avente come oggetto *"Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"*;
- il territorio del Comune di Gambettola non risulta interessato dalla Rete Natura 2000, costituita ai sensi della Direttiva "Habitat" dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- l'area su cui insiste l'impianto non ricade all'interno delle aree di interesse dell'ENAC, come asseverato dal progettista con dichiarazione acquisita al PG/2021/88531 del 07.06.2021;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al PG/2021/88531 del 07.06.2021, ha asseverato di avere esperito, in data 05.05.2021, le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopracitata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. 1775/1993;
- il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) è sostituito ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003:
 - attestazione di conformità tecnica del progettista, rilasciata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003 e acquisita con nota PG/2021/123285 del 05.08.2021;
 - dichiarazione sulla fase realizzativa del gestore responsabile della redazione dell'attestazione di conformità, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003, trasmessa da E-distribuzione, con nota del 09.08.2021, acquisita al PG/2021/125160 del 10.08.2021;

- in conformità con quanto specificato nella circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. prov. 88875 del 05.06.2013, l'impianto non risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù della dichiarazione del progettista, acquisita al PG/2021/88531 del 07.06.2021, in cui viene asseverato che l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- l'Unità Concessioni Acque Minerali e Termali e Unità Demanio Idrico del S.A.C. di Arpaè ha comunicato che le opere in progetto sono ubicate al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- si ritengono assolti dal proponente, Montigua S.r.l., per conto di E-DISTRIBUZIONE SpA, gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 della L.R. 10/93 per l'impianto di rete per la connessione costituito da una nuova cabina di consegna denominata "ROMA_54_FTV" e da una linea elettrica interrata in MT da 15 kV di lunghezza pari a circa 15 metri che collega la nuova cabina con la linea elettrica di rete esistente posta sotto la sede stradale di via Roma;
- la costruzione dell'impianto di rete per la connessione, descritto al punto precedente, sarà effettuata da E-Distribuzione SpA;
- l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da E-Distribuzione SpA;
- per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- l'impianto di rete per la connessione si intende collaudato, ai sensi dell'art. 9 comma 7 della L.R. 10/93, dietro presentazione ad Arpaè Servizio Autorizzazioni e Concessioni della dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni;
- per quanto riguarda l'impianto di utenza per la connessione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, costituito da un trasformatore MT/bt da 1000 kVA posto nella cabina privata denominata "Cabina Fotovoltaico" e da una linea elettrica interrata in MT da 15 kV di lunghezza di 600 metri che si sviluppa dalla cabina privata denominata "Cabina Fotovoltaico" fino al punto di consegna ad E-Distribuzione SpA costituito dalla nuova cabina denominata "ROMA_54_FTV", si precisa che tali linee ed impianti elettrici non sono soggetti alle disposizioni della L.R. 10/93 dal momento che non entreranno a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- il costo per la dismissione dell'impianto e per le misure di ripristino dello stato dei luoghi, come previste dall'elaborato denominato "Piano di dismissione impianto fotovoltaico" allegato all'istanza (PG/2021/88531 del 07.06.2021), è stato valutato dal progettista in Euro 60.270,00;
- il proponente, con dichiarazione acquisita al PG/2021/123285 del 05.08.2021, contenuta nel modulo di presentazione dell'istanza, si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpaè, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;
- il proponente ha asserito, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, acquisita al PG/2021/88531 del 07.06.2021, che il costo complessivo previsto per la progettazione e la realizzazione del progetto di cui trattasi risulta pari a 910.302,00 Euro;
- in base al costo complessivo dell'opera in progetto dichiarato dal proponente, le spese istruttorie a carico di Montigua S.r.l., così come previste dalla voce 12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpaè, approvato

con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, risultano pari a 520,00 Euro (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 Euro);

- l'importo di cui al punto precedente è stato liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 19.05.2021;
- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto, per Montigua S.r.l., inoltrata in data 09.09.2021 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0058239_20210909;

- l'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, stabilisce che:

"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.

4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89";

- la ditta ha trasmesso le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritte da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto) con nota pervenuta a questa Agenzia in data 11.10.2021 e acquisita al PG/2021/157018 del 12.10.2021;
- entro i 30 giorni previsti dall'art 88 comma 4 del D.Lgs. 159/11 e ad oggi non è pervenuto alcun riscontro relativamente alla richiesta di comunicazione liberatoria ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/11, fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Precisato che la Conferenza ha stabilito che il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica di cui in oggetto è vincolato al rispetto delle prescrizioni indicate nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, che vengono integralmente riportate nel dispositivo del presente atto.

Rilevato che la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003, n. 387, sostituisce:

- il Permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., di competenza del Comune di Gambettola;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti del con note acquisite ai PG n. 88531 e 88533 del 07.06.2021, al PG n. 96706 del 21.06.2021, al PG n. 123285 del 05.08.2021, al PG n. 143317 del 17.09.2021;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto proposto rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Emilia-Romagna n. DEL-2015-99 del 30.12.15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna del 23 luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)”* che individua, ai sensi della L.R. n. 13/2015, strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01.11.2019 al 31.10.2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta, in riferimento al presente provvedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 12, Montigua S.r.l., con sede legale in via Roma n. 54, Comune di Gambettola – C.F. e P.IVA: 04536650403, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo “fotovoltaico” di potenza elettrica di picco pari a kWp 999,60, sito in Comune di Gambettola, via Roma n. 54, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae (*le lettere tra parentesi presenti nell'elenco sotto riportato indicano il codice di archiviazione dei documenti presenti nella copia cartacea di Arpae*):

- Modulo *“Istanza di Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”* – PG/2021/88531 (A); revisionato, ripresentato e acquisito nuovamente al PG/2021/123285 (A1); il modulo (A) fa ancora fede per la marca da bollo di presentazione istanza;
- Elenco Documenti allegati all'istanza – PG/2021/88531 (B);
- **01.1 Progetto Opere Civili**
 - *“All_01.1 - Relazione descrittiva e documentazione fotografica”* – PG/2021/88531 (C);
 - *“All_01.1 - Planimetria di inquadramento su base CTR”* – PG/2021/88531 (D);
 - *“All_01.1 - Planimetria stato attuale, modificato e comparato”* – PG/2021/88531 (E);

- *"All_01.1 - Planimetria degli interventi e particolari costruttivi"* – PG/2021/88531 (F);
- *"All_01.1 - Pianta, prospetti e sezione cabina elettrica consegna e utente"* – PG/2021/88531 (G);
- *"All_01.1 - Pianta, prospetti e sezione cabina elettrica fotovoltaico"* – PG/2021/88531 (H);
- **01.2 Progetto Impianti Elettrici**
 - *"All_01.2 – Relazione tecnica impianti elettrici"* – PG/2021/88531 (I);
 - *"All_01.2 – Relazione verifica e coordinamento condutture e protezioni"* – PG/2021/88531 (L);
 - *"All_01.2 – Planimetria cavidotti interrati e rete di terra"* – PG/2021/88531 (M);
 - *"All_01.2 – Planimetria impianto fotovoltaico ed impianti elettrici esterni"* – PG/2021/88531 (N);
 - *"All_01.2 – Planimetria impianti elettrici di cabina"* – PG/2021/88531 (O);
 - *"All_01.2 – Schema a blocchi distribuzione di potenza"* – PG/2021/88531 (P);
 - *"All_01.2 – Schema unifilare di potenza"* – PG/2021/88531 (Q);
 - *"All_01.2 – Relazione Tecnica valutazione DPA"* – PG/2021/88531 (R);
 - *"All_01.2 – Planimetria DPA"* – PG/2021/88531 (S);
- **02 Progetto Dismissioni**
 - *"All_02 – Piano di dismissione impianto fotovoltaico"* – PG/2021/88531 (T);
- **03 Relazione Tecnica**
 - *"All_03 – Relazione tecnica impianto fotovoltaico"* – PG/2021/88531 (U);
- **04 Relazione Urbanistica**
 - *"All_04 – Relazione tecnica urbanistica"* – PG/2021/143317 (V);
- **05 Disponibilità dei Terreni**
 - *"All_05 – Disponibilità dei terreni"* – PG/2021/88531 (Z);
- **06 Autocertificazione Costo Previsto**
 - *"All_06 – Dichiarazione sostitutiva del costo previsto di realizzazione e progettazione"* – PG/2021/88531 (AA);
- **07 Dichiarazione ENAC**
 - *"All_07 – Dichiarazione asseverative aree di interesse ENAC"* – PG/2021/88531 (AB);
- **08 Comunicazione Soprintendenza**
 - *"All_08 – Comunicazione a Soprintendenza"* – PG/2021/88531 (AC);
- **09 Preventivo Connessione**
 - *"All_09 – Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica"* – PG/2021/88531 (AD);
- **10 Progetto Impianti di Connessione**
 - *"All_10 – Progetto impianti di connessione"* – PG/2021/88531 (AE);
- **11 Dichiarazione di Non Interferenza con Attività Minerarie**
 - *"All_11 – Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie"* – PG/2021/88531 (AF);
- **12 Dichiarazione di Distanza da Impianti di Trasporto Pubblico**
 - *"All_12 – Dichiarazione asseverativa distanze da impianti di trasporto pubblico"* – PG/2021/88531 (AG);
- **13 Autocertificazione Organo di Vigilanza**
 - *"All_13 – Autocertificazione organo di vigilanza"* – PG/2021/88531 (AH);
- **14 Attestazione di Pagamento degli Oneri Istruttori**

- *"All_14 – Attestazione versamento oneri istruttori"* – PG/2021/88531 (AI);
- **15 Permesso di Costruire**
 - *"All_15 – Relazione descrittiva e documentazione fotografica"* – stesso elaborato allegato al progetto delle opere civili (C);
 - *"All_15 – Planimetria di inquadramento su base CTR"* – stesso elaborato allegato al progetto delle opere civili (D);
 - *"All_15 – Planimetria stato attuale, modificato e comparato"* – stesso elaborato allegato al progetto delle opere civili (E);
 - *"All_15 - Planimetria degli interventi e particolari costruttivi"* – stesso elaborato allegato al progetto delle opere civili (F);
 - *"All_15 - Pianta, prospetti e sezione cabina elettrica consegna e utente"* – stesso elaborato allegato al progetto delle opere civili (G);
 - *"All_15 - Pianta, prospetti e sezione cabina elettrica fotovoltaico"* – stesso elaborato allegato al progetto delle opere civili (H);
 - *"All_15 – Modulistica permesso di costruire: Modulo 1 di Istanza"* – PG/2021/88533 (AL);
 - *"All_15 – Modulistica permesso di costruire: modulo 2 Relazione Tecnica di Asseverazione"* – PG/2021/88533 (AM);
 - *"All_15 – Elaborato grafico IPRIPI"* – PG/2021/88533 (AN);
 - *"All_15 – Relazione tecnica IPRIPI"* – PG/2021/88533 (AO);
 - *"All_15 – Elaborato grafico preliminare"* – PG/2021/88533 (AP);
 - *"All_15 – Relazione tecnica preliminare"* – PG/2021/88533 (AQ);
 - *"All_15 – MUR_A.1-D.1"* – PG/2021/123285 (AR);
 - *"All_15 – Assolvimento marca da bollo PdC"* – PG/2021/88533 (AS);
 - *"All_15 – Diritti di segreteria PdC"* – PG/2021/88533 (AT);
 - *"All_15 – Allegato asseverazioni altri tecnici - Gasperini"* – PG/2021/88533 (AU);
 - *"All_15 – Allegato asseverazioni altri tecnici - Mercatali"* – PG/2021/88533 (AV);
 - *"All_15 – Allegato asseverazioni altri tecnici - Orioni"* – PG/2021/88533 (AZ);
 - *"All_15 – Allegato altri tecnici"* – PG/2021/88533 (BA);
- **16.1 Documentazione IPRIPI**
 - *"All_16.1 – Elaborato grafico IPRIPI"* – stesso elaborato allegato al Permesso di Costruire (AN);
 - *"All_16.1 – Relazione tecnica IPRIPI"* – stesso elaborato allegato al Permesso di Costruire (AO);
- **16.2 Documentazione Presismica**
 - *"All_16.2 – Elaborato grafico preliminare"* – stesso elaborato allegato al Permesso di Costruire (AP);
 - *"All_16.2 – Relazione tecnica preliminare"* – stesso elaborato allegato al Permesso di Costruire (AQ);
- **17 Valutazioni Ambientali**
 - *"All_17 – Valutazioni ambientali"* – PG/2021/88531 (BB);
- **18 Richiesta Autorizzazione Consorzio di Bonifica**
 - *"All_18 – Richiesta Autorizzazione Consorzio di Bonifica"* – PG/2021/88533 (BC);
 - *"All_18.1 – Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio"* – PG/2021/88533 (BD);
 - *"All_18.2 – Pagamento diritti di segreteria"* – PG/2021/88533 (BE);

- “All_18.3 – Documento Legale Rappresentante” – PG/2021/88533 (BF);
- “All_18.4 – Relazione tecnico descrittiva” – PG/2021/123285 (BG);
- “All_18.5 – Planimetria catastale” – PG/2021/88533 (BH);
- “All_18.6 – Elaborato grafico” – PG/2021/123285 (BI);
- “All_18.7 – Documentazione fotografica” – PG/2021/88533 (BL);

• **19 Richiesta Manomissione di Suolo Pubblico**

- “All_19.1 – Richiesta di Manomissione di Suolo Pubblico” – PG/2021/88533 (BM);
- “All_19.2 – Relazione tecnico descrittiva” – PG/2021/88533 (BN);
- “All_19.3 – Documentazione fotografica” – PG/2021/88533 (BO);
- “All_19.4 – Elaborato grafico: Stato di fatto” – PG/2021/88533 (BP);
- “All_19.5 – Elaborato grafico: Stato di progetto” – PG/2021/88533 (BQ);
- “All_19.6 – Elaborato grafico: Stato di confronto” – PG/2021/88533 (BR);

• **Integrazioni del 18/06/2021**

- Certificato di Destinazione Urbanistica – PG/2021/96706 (BS);
- Cronoprogramma dei lavori – PG/2021/96706 (BT);
- Attestazione D.Lgs. n. 42/2004 – PG/2021/96706 (BU);
- Visura Camerale Montigua Srl – PG/2021/96706 (BV);

• **Integrazioni del 05/08/2021**

- Lettera integrazioni – PG/2021/123285 (BZ);
- Dichiarazione sulla fase realizzativa del tecnico che ha redatto l’attestazione di conformità ai sensi del comma 2-bis dell’art. 95 del D.lgs. n. 259/2003 – PG/2021/123285 (CA);
- Attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell’art. 95 del D.lgs. n. 259/2003 – PG/2021/123285 (CB)
- Dichiarazione di rispetto della norma CEI 11-17 fascicolo 8402 del luglio 2006 e della legge n. 36 del 22/02/2001 sia in fase di redazione dell’elaborato tecnico sia in fase realizzativa – PG/2021/123285 (CC)

2. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, comprende e sostituisce:

- il Permesso di Costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., di competenza del Comune di Gambettola;

3. **di precisare** che i termini di efficacia del Permesso di Costruire di cui al precedente punto 2 decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;

4. **di dare atto** che:

- tutte le aree interessate dal progetto risultano di proprietà di Montigua S.r.l. (proponente dell’istanza) ad esclusione di un breve tratto di linea elettrica (necessario per la connessione della nuova cabina elettrica alla rete pubblica esistente), che interessa aree pubbliche di competenza del Comune di Gambettola, per le quali, all’interno del procedimento unico, è stato rilasciato il nulla osta all’attraversamento;
- il costo per la dismissione dell’impianto e per le misure di ripristino dello stato dei luoghi, come previste dall’elaborato denominato “Piano di dismissione impianto fotovoltaico” allegato all’istanza (PG/2021/88531 del 07.06.2021), è stato valutato dal progettista in Euro 60.270,00;

- il proponente, con dichiarazione acquisita al PG/2021/123285 del 05.08.2021, contenuta nel modulo di presentazione dell'istanza, si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;
- l'area su cui insiste l'impianto non ricade all'interno delle aree di interesse dell'ENAC, come asseverato dal progettista con dichiarazione acquisita al PG/2021/88531 del 07.06.2021;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al PG/2021/88531 del 07.06.2021, ha asseverato di avere esperito, in data 05.05.2021, le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopracitata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. 1775/1993;
- il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) è sostituito ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003 da:
 - attestazione di conformità tecnica del progettista, rilasciata ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003 e acquisita con nota PG/2021/123285 del 05.08.2021;
 - dichiarazione sulla fase realizzativa del gestore responsabile della redazione dell'attestazione di conformità, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003, trasmessa da E-distribuzione, con nota del 09.08.2021, acquisita al PG n. 125160 del 10.08.2021;
- in conformità con quanto specificato nella circolare n. 1267 del 31.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisita al prot. prov. 88875 del 05.06.2013, l'impianto non risulta soggetto alle disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 753/80 e alle ulteriori disposizioni emanate in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in virtù della dichiarazione del progettista, acquisita al PG/2021/88531 del 07.06.2021, in cui viene asseverato che l'impianto, nonché tutte le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dello stesso, sono localizzate ad una distanza superiore a 30 metri da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune);
- l'Unità Concessioni Acque Minerali e Termali e Unità Demanio Idrico del S.A.C. di Arpae ha comunicato che le opere in progetto sono ubicate al di fuori di aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- si ritengono assolti dal proponente, Montigua S.r.l., per conto di E-DISTRIBUZIONE SpA, gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 2 della L.R. 10/93 per l'impianto di rete per la connessione costituito da una nuova cabina di consegna denominata "ROMA_54_FTV" e da una linea elettrica interrata in MT da 15 kV di lunghezza pari a circa 15 metri che collega la nuova cabina con la linea elettrica di rete esistente posta sotto la sede stradale di via Roma;
- la costruzione dell'impianto di rete per la connessione, descritto al punto precedente, sarà effettuata da E-Distribuzione SpA;
- l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da E-Distribuzione SpA;

- per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
 - l'impianto di rete per la connessione si intende collaudato, ai sensi dell'art. 9 comma 7 della L.R. 10/93, dietro presentazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni della dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni;
 - il proponente ha provveduto a liquidare in favore di Arpae gli oneri istruttori previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019;
5. **di precisare** che il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica di cui in oggetto è vincolato al rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti preposti, come di seguito riportate:

A) Comune di Gambettola:

- A.1. Tutte le apparecchiature elettriche posizionate all'interno della cabina elettrica di consegna e trasformazione denominata "*ROMA_54_FTV*" dovranno essere posizionate al di sopra del battente idraulico, compatibilmente con le prescrizioni tecniche previste da E-distribuzione per la realizzazione della cabina;
- A.2. La cabina elettrica privata denominata "*Cabina Fotovoltaico*" dovrà essere realizzata mantenendo la soglia di ingresso e tutte le apparecchiature elettriche ad una quota superiore di almeno 50 cm rispetto al piano di campagna;
- A.3. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- A.4. I diritti dei terzi debbono essere salvi, rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- A.5. Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
- A.6. Il cantiere dovrà essere recintato e organizzato nei modi previsti dall'art. 128 del RUE vigente;
- A.7. Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- A.8. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- A.9. L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- A.10. E' assolutamente vietato apportare modifiche al progetto approvato se non nei modi previsti dalla legge, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- A.11. Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche;
- A.12. Il titolare dell'autorizzazione, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente provvedimento;

- A.13. Per le costruzioni eseguite in difformità dall'autorizzazione rilasciata, trova applicazione la L.R. 23 del 21.10.2004 e s.m.i.;
- A.14. Il rilascio dell'autorizzazione unica non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare della presente autorizzazione non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
- A.15. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi della presente autorizzazione;
- A.16. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;
- A.17. La presente autorizzazione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nulla e di nessun effetto;
- A.18. E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi, dagli strumenti urbanistici, e dai regolamenti testé richiamati, nonché dalle norme che comunque sovrintendono all'attività edilizia e urbanistica in genere;
- A.19. Prima dell'inizio dei lavori si dovrà dar corso agli adempimenti di cui alla L.R. 30/10/2008 n. 19 *"norme per la riduzione del rischio sismico"*;
- A.20. In ordine all'eventuale impiego di macchinari e impianti rumorosi, dovrà trovare applicazione il D.P.C.M. 1 marzo 1991, D.P.C.M. 14 novembre 1997 e s.m.i.;
- A.21. Prima dell'inizio dei lavori deve essere trasmesso al Comune di Gambettola il nominativo dell'impresa esecutrice unitamente alla documentazione di cui all'art. 90 comma 9 lettera c) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
- A.22. Le imprese esecutrici dei lavori devono ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 36 bis comma 3 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito nella Legge 04/08/2006 n. 248;

B) Comando Marittimo Nord:

- B.1. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

C) Consorzio di Bonifica:

- C.1. L'istanza autorizzativa per parallelismo della linea elettrica con il canale consorziale Rigoncello all'interno della fascia di rispetto di m. 10 (ai sensi del R.D. 368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica consorziale) allegata alla richiesta di parere seguirà il suo l'iter indipendente rispetto a quello dell'A.U. ai sensi del D.Lgs. 387/2003; i lavori non potranno iniziare prima del rilascio di tale autorizzazione;
- C.2. Si rimane in attesa dell'istanza per la tollerabilità delle opere esistenti all'interno della zona di rispetto del canale consorziale, che dovrà pervenire allo scrivente Consorzio entro 90 gg dalla presente.

D) Servizio Teritoriale di Arpae:

- D.1. In relazione terre escavate che la ditta intende smaltire rifiuto (CER 17 05 04), si richiama quanto previsto all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e smi sui criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;
- D.2. Tutti i rifiuti derivanti dalla realizzazione, dall'esercizio e dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto nella parte I V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

E) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini:

- E.1. Nel caso di rinvenimento di livelli e/o reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004);

F) Prescrizioni di carattere generale:

- F.1. La società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- F.2. I lavori dovranno iniziare **entro 1 anno** e terminare **entro 3 anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
- F.3. dovrà essere data comunicazione di inizio e fine lavori al Comune di Gambettola e ad Arpae;
- F.4. a fine lavori, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA) al Comune di Gambettola e ad Arpae per conoscenza;
- F.5. ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpae mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
 - F.5.1. l'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi e dovrà essere pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale;
 - F.5.2. la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
 - F.5.3. **la cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo;** l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla

comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpae;

- F.5.4. il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- F.5.5. i costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;
- F.5.6. il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporterà, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- F.5.7. lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- F.6. eventuali varianti in corso d'opera (anche anche qualora siano richieste specificatamente dagli enti interessati), o richieste di proroga per l'inizio lavori, o per la presentazione della SCCEA dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, valutate ed eventualmente autorizzate; una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovrà essere seguita la stessa prassi;
- F.7. le modifiche non sostanziali al presente impianto, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di competenza comunale, così come disposto dall'articolo 5 comma 3 del D.Lgs 28/2011;
- F.8. dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Impianti del S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
- F.9. rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
- F.10. rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate sia le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;
- F.11. il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Gambettola, almeno sei mesi prima della cessazione dell'attività di

produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;

6. **di dare atto** che:

- la società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;
- il presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

7. **di fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

8. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

10. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero al Tribunale Superiore delle AA.PP. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento dello stesso;

11. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta F.G.F. Elettricità S.r.l.; al Servizio Territoriale di Arpae, all'Azienda USL di Romagna – D.S.P. di Cesena; al Comune di Gambettola; all'Unione Rubicone Mare; alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; alla Provincia di Forlì-Cesena, alla Regione Emilia-Romagna: Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.